



- **Informazioni integrative della documentazione messa a disposizione degli azionisti in vista dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di FullSix S.p.A. convocata per i giorni 28 e 29 aprile 2014 – Richiesta di diffusione di informazioni ai sensi dell'articolo 114, co. 5, del D.Lgs. n. 58/98**
  - **Integrazione a parere del consulente terzo indipendente**
- 

*Milano, 24 aprile 2014* – La società FullSix S.p.A., dando seguito alle richieste pervenute dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) in data 23 aprile 2014 ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D. Lgs. 58/1998 con comunicazione prot. 0033601/14, informa di aver messo a disposizione degli azionisti in vista dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di FullSix S.p.A. convocata per i giorni 28 e 29 aprile 2014 note di integrazione alla Relazione Illustrativa redatta ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modificazioni e note di integrazione alla Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter TUF.

In particolare, in riferimento nella Relazione Illustrativa redatta ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modificazioni, è stato rappresentato che *“il socio di maggioranza relativa Blugroup S.r.l. ... ha comunicato ... la propria disponibilità a garantire la sottoscrizione della quota di aumento di capitale a lui riservata ... pari ad un prezzo complessivo di euro 2.270.628,00, mediante utilizzo: - per euro 1.500.000,00 della riserva ‘versamenti in conto futuro aumento di capitale’”, riserva costituita a seguito della rinuncia per un uguale importo al rimborso del credito verso la Società vantato da Blugroup S.r.l.; e per il restante importo, “mediante compensazione con il finanziamento soci in essere, sino a concorrenza dei rispettivi importi”*. In merito a tale operazione, è stato altresì rappresentato che la Società, pur non ritenendo necessario procedere *“alla valutazione né del valore del credito che ha originato la “riserva per versamenti in conto futuro aumento di capitale”, né del valore del credito che potrebbe essere oggetto di compensazione volontaria da parte di Blugroup S.r.l.”*, ha tuttavia ritenuto opportuno richiedere *“un parere ad un consulente terzo indipendente ... in merito sia (i) alla valutazione del credito, sia (ii) alla sua compensabilità, sia (iii) alla fungibilità del credito con il versamento in denaro”*.

Al riguardo, Consob ha invitato FullSix S.p.A., a mettere a disposizione del pubblico entro il 26 aprile p.v.

- A. una nota di integrazione alla suddetta Relazione illustrativa redatta ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modificazioni, contenente le seguenti informazioni:

1. la stima a data aggiornata del capitale circolante netto del gruppo (inteso come differenza tra attivo corrente e passivo corrente) determinata senza tener conto dei proventi o degli effetti (ad es. conversione di debiti in capitale) rivenienti dall'operazione di aumento di capitale;
2. la stima del fabbisogno finanziario netto del gruppo, ulteriore oltre a quello eventualmente connesso al punto che precede, per i dodici mesi successivi al periodo di offerta, determinata senza tener conto dei proventi o degli effetti rivenienti dalla citata operazione;
3. l'ammontare dei proventi netti per cassa rivenienti dall'offerta in parola e le considerazioni circa la congruità di tali proventi rispetto al fabbisogno finanziario complessivo del gruppo determinato ai sensi dei punti 1) e 2);
4. ove le risorse rivenienti dall'offerta siano inferiori rispetto al complessivo fabbisogno finanziario corrente del gruppo, la descrizione degli ulteriori interventi previsti/posti in essere per fronteggiare gli impegni a breve;
5. elementi di dettaglio in ordine alla destinazione, in ordine di priorità, dei proventi dell'operazione ulteriori rispetto a quelli funzionali alla copertura del citato fabbisogno finanziario corrente;

B. il parere rilasciato dal consulente terzo indipendente sopra richiamato.

In riferimento alla Relazione sulla Remunerazione per l'esercizio 2013, pubblicata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e sottoposta al voto non vincolante dell'assemblea dei soci sopra detta, Consob ha invitato FullSix S.p.A., a mettere a disposizione del pubblico entro il 26 aprile p.v. una nota di integrazione della Relazione sulla remunerazione sopra richiamata, contenente le seguenti informazioni:

1. con riguardo alla Sezione I, Par. 4 (*Politica di remunerazione per i Dirigenti con responsabilità strategiche*), i) la descrizione delle politiche in materia di componenti fisse e variabili della remunerazione, con particolare riguardo all'indicazione del relativo peso nell'ambito della retribuzione complessiva e distinguendo tra componenti variabili di breve e di medio - lungo periodo; ii) con riferimento alle componenti variabili, una descrizione degli obiettivi di *performance* in base ai quali vengono assegnate, distinguendo tra componenti variabili di breve e di medio - lungo termine, e informazioni sul legame tra la variazione dei risultati e la variazione della remunerazione;
2. nella medesima Sezione I, la politica seguita con riguardo ai benefici non monetari rappresentati nella Sezione II;
3. con riguardo alla Sezione II, Par. 1 (*Voci che compongono la remunerazione*), un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dell'Amministratore Delegato dott. Francesco Meani.

\*\*\*

Le note di integrazione alla Relazione Illustrativa redatta ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modificazioni e le note di integrazione alla Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123 ter TUF sono a disposizione del pubblico presso la sede della società, presso Borsa Italiana e sono altresì consultabili sul sito internet <http://www.fullsix.it> nella sezione "Investor Relations", "Assemblee Azionisti".

\*\*\*

La società FullSix S.p.A. mette altresì a disposizione del pubblico, allegandola al presente comunicato stampa, integrazione al parere emesso in data 17 marzo 2014 dal Dott. Giovanni Crostarosa Guicciardi.

\*\*\*

### ***Il Gruppo Fullsix***

*Il Gruppo FullSix è attivo nel settore del business digitale. Le società del Gruppo offrono servizi ad alto valore aggiunto nell'abilitazione tecnologica al marketing relazionale ed interattivo, alla comunicazione digitale, alla progettazione, pianificazione e omologazione di reti e terminali "mobile", alla progettazione di soluzioni per i mercati della Sicurezza Fisica, della Protezione delle Infrastrutture Critiche, della Biometria, della Computer Vision e della Video Analisi applicata all'Automazione Industriale, On-line Video.*

**Lorenzo Sisti - Group CFO**  
Tel: +39 02 89968.1  
e-mail: [lorenzo.sisti@fullsix.it](mailto:lorenzo.sisti@fullsix.it)

**Ufficio Affari Societari**  
Tel: +39 02 899681  
e-mail: [societario@fullsix.it](mailto:societario@fullsix.it)

# CROSTAROSA GUICCIARDI-VILLA

DOTTORI COMMERCIALISTI

20121 MILANO - FORO BUONAPARTE, 70  
TEL. +39 02-58430888 - FAX +39 02-58306196

PROF. DOTT. GABRIELE VILLA

DOTT. GIOVANNI CROSTAROSA GUICCIARDI

Spett.le  
FullSix S.p.A.  
Via del Ghisallo, 20  
20151 MILANO

alla c.a. dell' Arch. Marco Benatti  
(Presidente del Consiglio di Amministrazione)

Milano, 24 aprile 2014

Egregi Signori,

ho preso visione della corrispondenza successiva al mio parere inviatoVi il 17 marzo u.s. (che qui si intende integralmente richiamato), nella quale l'avv. Mario Ortu, legale dell'azionista WPP DotcomHoldings (Fourteen) LLC, solleva, *inter alia*, dubbi in merito al "valore commerciale" del credito dell'azionista Blugroup verso Fullsix S.p.A.. In proposito, mi viene chiesto di fornire un'integrazione al richiamato parere del 17 marzo u.s. alla luce delle affermazioni contenute nella lettera dell'avv. Ortu datata 9 aprile 2014.

Anzitutto è opportuna una premessa che attiene ai ruoli dei soggetti chiamati ad esprimersi sui punti controversi fra società ed azionista di minoranza. Mi corre invero l'obbligo di chiarire che non spetta allo scrivente quantificare il *fair value* di una passività dell'emittente: sul punto si esprimono infatti, nell'ordine e secondo le competenze che la legge attribuisce loro, gli amministratori, i revisori legali dei conti e i membri dell'organo di controllo della società. Il presente appunto, che come si è detto ha natura tecnica integrativa ed esplicativa del parere sopra citato, non costituisce pertanto una *fairness opinion* a supporto del valore del debito verso Blugroup inserito nel bilancio d'esercizio al 31.12.2013, né del valore che aveva la parte di debito rinunciata dal socio stesso per effetto della corrispondenza citata in bilancio (le due lettere di rinuncia del 20.12.2013 e del 28.2.2014) prima della rinuncia in parola.

Osservo tuttavia quanto segue:

- in base alle informazioni desumibili dal bilancio d'esercizio e consolidato al 31.12.2013, il debito verso Blugroup (rientrando nella categoria dei debiti finanziari) è stato esposto – in applicazione del Principio Contabile IFRS 9 - al costo ammortizzato utilizzando il metodo dell'interesse effettivo (cfr. pag. 83 del bilancio pubblicato sul sito della società);
- il finanziamento in questione è (ed è sempre stato) regolato a condizioni di mercato, prevedendo un tasso di interesse pari all'Euribor trimestrale maggiorato di uno spread di 4,5 punti percentuali;
- qualora (e non è questo il caso) si fossero rese applicabili le indicazioni di cui al Principio Contabile IFRS 13 (*Fair Value Measurement*) non risultando esistere le condizioni per ricorrere a riferimenti di mercato per valutare il debito di Fullsix (in assenza di transazioni "at arm's length" o di passività quotate del medesimo debitore) si sarebbe dovuto ricorrere alle indicazioni residuali fornite dall'IFRS 13;

- in particolare, da quanto mi è dato di capire il socio di minoranza ha sollevato dubbi riconducibili – nei termini di cui al Principio Contabile - all'esistenza di un “*non performance risk*” (cfr. IFRS 13 par. 42 e ss.): mi è stata infatti rammostrata la lettera del legale di WPP DotcomHoldings (Fourteen) LLC in cui si legge sul punto che “*in considerazione della riconosciuta situazione di difficoltà in cui versa la debitrice ... era .. doveroso assumere invece un valore commerciale largamente inferiore alla parità contabile*”. Questo stato di cose avrebbe un impatto sulla “*probabilità di adempiere o meno all'obbligazione*”, in cui si sostanzia nella terminologia dell'IFRS 13 il rischio di inadempimento;
- dalla lettura delle informazioni disponibili, ritengo tuttavia possa mantenere validità quanto anticipato nel mio parere del 17 marzo, e cioè:
  - che la società non è insolvente, e onora con relativa regolarità le proprie obbligazioni;
  - che il suo patrimonio netto (sia da bilancio d'esercizio che consolidato) è positivo e superiore al minimo di legge, e ciò tanto più dopo la disponibilità manifestata dal socio di vincolare a capitale quota parte del proprio finanziamento;
  - che il bilancio al 31.12.2013 è stato redatto in presenza del requisito della continuità aziendale, e i revisori nelle loro Relazioni non hanno sollevato eccezioni sul punto;
  - che la società dispone di linee di credito non utilizzate;
  - che il mercato, anche alla luce delle informazioni sul progetto di bilancio pubblicate dopo la sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, valuta la società a premio rispetto al suo patrimonio netto (sia d'esercizio che consolidato).

Si osserva come l'esistenza di rischi atti ad incidere sulla capacità dell'entità di rimborsare le proprie obbligazioni andrebbe ad evidenza inserita nelle parti redazionali del bilancio: ad una lettura della Relazione sulla gestione e delle note esplicative al Bilancio al 31.12.2013 non risultano informazioni che supportino l'indicazione del legale dell'azionista WPP, né come si è detto il revisore legale ha ritenuto di esprimere rilievi o aggiungere richiami di informativa alla propria relazione (che allo stato ha le caratteristiche della c.d. *clean opinion*). Alla luce di tutto quanto precede, pare allo scrivente che non sussistano elementi tali da ritenere che il *fair value* del debito di Fullsix verso Blugroup sia inferiore al suo valore nominale (eventualmente aggiustato in applicazione del metodo del costo ammortizzato – che a quanto appare dal bilancio d'esercizio non porta a rettifiche di valore): si ribadisce peraltro che non si intende con quanto sopra fornire una *fairness opinion* sul punto, che richiederebbe un lavoro di analisi puntuale e prospettica della situazione aziendale che eccede l'ambito della richiesta formulatami. Si ha però motivo di ritenere che un'analisi del genere sia stata doverosamente compiuta dai soggetti cui compete la responsabilità di redigere e controllare il bilancio d'esercizio, tanto più trattandosi di una impresa quotata e pertanto tenuta al più elevato livello di trasparenza nei confronti degli azionisti, delle autorità di vigilanze e del mercato finanziario in generale: e da quanto traspare come si è detto non sembrano sussistere allo stato elementi che forniscano riscontri obbiettivi ai dubbi sollevati dall'azionista WPP in merito alla solvibilità della società debitrice.

Si ritiene con quanto precede di aver fornito – sia pure in forma sintetica l'integrazione al parere richiesta. Resto peraltro a disposizione qualora servissero ulteriori approfondimenti sul punto qui trattato.

In fede,

  
dr. Giovanni Crostarosa Guicciardi